

PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MERCATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DA RUGBY ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "MARCO POLO - BUONTALENTI", VIA SAN BARTOLO A CINTOIA, 14, FIRENZE

Codice CPV 92610000-0 Servizio di gestione impianti sportivi

Capitolato Speciale d'Appalto

Indice generale

Art. 1 – Caratteristiche e finalità	4
Art. 2 – Oggetto della concessione	4
Art. 3 – Durata	4
Art. 4 – Consegna dell'impianto	5
CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 5 – Conduzione dell'impianto	5
Art. 8 – Lavori e modifiche all'impianto	10
Art. 9 – Sub concessione e sub appalto	10
Art. 10 – Assegnazione in uso di spazi all'interno dell'impianto	11
Art. 11 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazione	11
Art. 12 – Controlli e verifica dell'efficienza gestionale	11
Art. 13 – Responsabilità per infortuni e danni	12
CAPO IV – RAPPORTI ECONOMICI	
Art. 14 – Corrispettivo e canone di concessione	12
Il Concessionario dovrà versare alla Città Metropolitana di Firenze, in due rate semestrali da	
corrispondere dietro richiesta dell'Ente, un canone annuo pari a 25.500,00 € oltre ad IVA ai sens	si di
legge	13
Art. 15 – Garanzie	13
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari	13
CAPO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI	13
Art. 17 – Recesso e risoluzione	13
Art. 18 – Penalità	14
CAPO VI – NORME FINALI	
Art. 19 – Domicilio legale	15
Art. 20 – Controversie	15
Art. 21– Trattamento dati personali	15

Capo I - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Caratteristiche e finalità

Gli impianti sportivi della Città Metropolitana di Firenze fanno parte del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente, poiché costituiscono un bene destinato all'uso pubblico. La loro gestione è finalizzata alla valorizzazione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa intesa come strumento di socializzazione e integrazione rivolto a tutta la cittadinanza.

Per tali motivi l'impianto sportivo destinato al gioco del rugby, facente parte del complesso scolastico che ospita gli Istituti "Marco Polo" e "Buontalenti", sito in via San Bartolo a Cintoia, Firenze, è stato recentemente oggetto di importanti interventi di riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi.

Nel corso del 2019, infatti, sono stati realizzati i lavori per l'installazione sul campo di un manto in erba sintetica. Negli anni successivi sono stati realizzati due nuovi fabbricati come dettagliato negli articoli successivi.

La Città Metropolitana di Firenze intende concedere a terzi la gestione del suddetto impianto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, dal D.Lgs. 36/2021, dal D.Lgs. 38/2021, dalla L.R. n. 21 del 2015 e del Regolamento attuativo n. 42/R/2016 del 5 luglio 2016, in ottemperanza all'articolo 4 della Carta Europea dello Sport.

Finalità della concessione è la gestione e la valorizzazione dell'impianto come luogo di aggregazione sociale e di diffusione delle attività sportive. In particolare, l'impianto sportivo è destinato al gioco del rugby e tale destinazione d'uso, in virtù del vincolo funzionale di cui all'art. 828 del codice civile, non potrà essere mutata.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo di proprietà della Città Metropolitana di Firenze sito in via San Bartolo a Cintoia, Firenze, all'interno del complesso scolastico che ospita gli Istituti "Marco Polo" e "Buontalenti, individuato nel NCF del Comune di Firenze, F. 68 part.lla 87 - intero impianto - e part.lla 2303 sub. 500 fabbricati per spogliatoi e terzo tempo.

L'impianto sportivo è costituito da:

- un edificio adibito a spogliatoi e servizi, distribuito su di un unico piano (piano terreno). Nel fabbricato sono ubicati due spogliatoi atleti, due spogliatoi giudici di gara/istruttori e una centrale termica/idrica. Sottostante a questo fabbricato si trova un locale interrato;
- un edificio, adiacente a quello degli spogliatoi, preposto alle attività del terzo tempo, con bar/Club House e spazi di servizio (ufficio, magazzino, servizi igienici per spettatori eventi);
- un campo da rugby in erba sintetica ed aree pertinenziali,
- una tribuna modulare prefabbricata in acciaio composta da 4 gradinate con capienza per 98 posti.

il tutto come meglio individuato dalla planimetria di cui all'Allegato 1.

I locali sono dotati dei beni mobili, di proprietà della Città metropolitana, come meglio descritti nell'Allegato 2.

L'accesso all'impianto avviene dall'ingresso carrabile principale del complesso scolastico, percorribile a piedi o con mezzi motorizzati.

È fatto obbligo agli operatori interessati di effettuare un **sopralluogo** presso l'impianto entro e non oltre 10 giorni della scadenza del Bando.

Art. 3 - Durata

Il contratto avrà durata di **anni 5**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna dell'impianto, se precedente.

E' facoltà della Città Metropolitana di Firenze procedere alla consegna anticipata dell'impianto, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisino ragioni di particolare urgenza.

Al fine di assicurare la continuità di utilizzo dell'impianto, la Città Metropolitana di Firenze, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore. In tal caso il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

Art. 4 – Consegna dell'impianto

A seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, la Città metropolitana sottoscriverà con l'aggiudicatario il contratto di concessione dell'impianto sportivo.

Della consegna dell'impianto sarà dato atto tramite apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, al fine di verificarne lo stato e le relative certificazioni. Con il verbale, a cui sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche, verranno consegnate le chiavi dell'impianto.

La consistenza dell'impianto verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche allo stesso.

Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale con verifica dello stato dei luoghi e dei beni mobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare alla Città metropolitana l'impianto, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Il Concessionario è tenuto all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualsivoglia motivo, venissero asportati dall'impianto, al fine di garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva. In tal caso le attrezzature e i beni mobili reintegrati, acquistati dal Concessionario divengono dotazioni di proprietà della Città metropolitana, e non saranno previsti rimborsi o indennizzi (anche in caso di beni non ammortizzati alla scadenza del contratto).

Entro 7 giorni dalla data di scadenza della concessione, oppure entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario dovrà lasciare libero l'impianto sportivo da persone e cose e riconsegnare alla Città metropolitana di Firenze le chiavi dell'impianto. In caso di inottemperanza, la Città metropolitana di Firenze procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.

CAPO II - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 - Conduzione dell'impianto

L'attività di gestione dell'impianto (gestione sportiva della struttura, programmazione sportiva, conduzione dell'impianto e svolgimento di attività connesse, secondarie e strumentali) dovrà svolgersi secondo il progetto sportivo presentato in sede di gara, nel rispetto del presente Capitolato.

Campo da gioco e Locale spogliatoi

Trattandosi di un impianto sportivo facente parte del complesso scolastico "Marco Polo - Buontalenti", durante l'anno scolastico, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00, l'utilizzo del campo da gioco dovrà essere garantito agli studenti di questi istituti, in accordo con la competente autorità scolastica. Qualora, in orario scolastico, il campo non fosse utilizzato dal "Marco Polo - Buontalenti", la Città Metropolitana potrà consentirne l'utilizzo ad altri Istituti superiori del territorio metropolitano, siano essi pubblici o privati. La corresponsione delle tariffe da parte di eventuali istituti scolastici privati sarà effettuata direttamente alla Città metropolitana.

<u>Durante l'utilizzazione del campo da gioco da parte degli istituti scolastici, al Concessionario non sarà ammesso lo sfruttamento delle strutture annesse.</u>

Club House (locale terzo tempo) e locale bar

L'edificio adiacente al locale spogliatoi atleti sarà preposto alle attività del terzo tempo. In virtù del significato stesso di questa attività, intesa come momento conviviale e di socializzazione tra i giocatori e i tifosi delle due squadre avversarie, l'edificio potrà ospitare la "Club House" della squadra ospitante, sfruttando così la cucina di recente ultimazione e la sala polivalente. Questi spazi e il locale bar, potranno essere aperti esclusivamente in concomitanza alle attività sportive (sessioni di allenamento, competizioni, tornei ecc...) calendarizzate e comunicate alla Città metropolitana con cadenza stabilita all'art. 6 del Capitolato. Club House e locale bar saranno a favore esclusivo degli iscritti e dei frequentanti l'impianto stesso. In nessun caso sarà consentito la fruizione del locale a persone esterne.

Il Concessionario, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto della A.S.D. lo consentano, come previsto all'art. 9 del D.Lgs 36/2021 e nel rispetto della L.R. 28/2005 e s.m.i., potrà effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività strumentale e secondaria rispetto a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione diretta del locale in questione. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione della attività di somministrazione sono a carico del gestore stesso e avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

Il Concessionario, potrà altresì optare per la sub concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso, sarà comunque garante del rispetto delle norme in materia, nazionali e regionali, con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per l'installazione e l'avvio dell'attività, eccedenti a quelle già messe a disposizione dalla Città metropolitana, saranno a carico del Concessionario; alla scadenza della Concessione o in caso di risoluzione contrattuale esse rimarranno di proprietà del gestore, che potrà concordare la cessione alla Città metropolitana o a un eventuale ditta subentrante, oppure lasciare liberi i locali da arredi e attrezzature senza pretendere indennità per le spese sostenute.

E' fatto espressamente divieto di installare slot machine o attrezzature di gioco d'azzardo.

Attività strumentali e secondarie

Oltre alla gestione del bar/Club House (direttamente o indirettamente), il Concessionario, nel rispetto della L.R. n. 28/2005 e s.m.i. all'interno dell'impianto potrà aprire svolgere attività di vendita al dettaglio di articoli strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto. Potrà altresì organizzare attività secondarie rispetto a quello principale, quali centri estivi, doposcuola e sessioni formative.

<u>L'intero impianto, campo e nuove strutture annesse, saranno interamente a disposizione del Concessionario nelle fasce orarie pomeridiana e serale, nei giorni dal lunedì al sabato, e la domenica per l'intera giornata, salvo diversi accordi con la Città metropolitana.</u>

L'attività svolta nell'impianto sportivo in oggetto è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi in quanto inquadrata nell'attività n. 65/b (locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre fino a 200 persone) e n. 74/a (impianti produzione calore a combustibile gassoso con potenzialità fino a 350kW) del DPR

151/2011. La città Metropolitana di Firenze provvederà a depositare apposita SCIA presso il competente comando dei VVF, allegando alla stessa la documentazione tecnica predisposta dall'Ente concedente e la documentazione di gestione predisposta dal Concessionario.

Art. 6 – Obblighi e oneri a carico del concessionario

Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio di gestione dell'impianto sportivo con propria organizzazione, nel rispetto del Progetto di gestione operativa e conduzione tecnica presentato in sede di gara, delle disposizioni legislative nazionali, regionali, del presente capitolato e di tutti gli atti di gara.

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione della Città metropolitana, nonché i macchinari e le attrezzature, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti e dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con la Città metropolitana.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e l'Amministrazione potrà richiedere immediata restituzione dei locali altre al risarcimento del danno.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti e gli oneri derivanti da:

- sorveglianza e custodia dell'impianto nelle fasce orarie e nei giorni indicati indicati all'art. 5;
- pulizia delle aree, coperte e scoperte, e dei locali con garanzia di decoro ed igiene;
- voltura a proprio nome di tutte le utenze (a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia ecc). Alla data di scadenza del contratto il concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze;
- assunzione della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 6, del DPR n.74/2013;
- cura e manutenzione ordinaria degli impianti termici, elettrici ed idraulici;
- raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti, di qualsiasi natura e rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata, denuncia di nuova occupazione ai fine del pagamento della T.A.R.I. secondo quanto previsto dal Regolamento comunale;
- cura e manutenzione dei locali e dell'area di gioco, secondo il Piano tecnico operativo scaturente dall'offerta tecnica, ivi compresa la fornitura di tutto il materiale occorrente per la relativa esecuzione. Sono quindi a carico del Concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, delle aree di pertinenza degli impianti sportivi. La manutenzione ordinaria è intesa come opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendone in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. Nel caso di sostituzione di apparecchiature le caratteristiche tecniche dovranno essere pari o superiori alle originarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno a carico del concessionario i seguenti interventi: riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne ed esterne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni; riparazione e sostituzione di parti accessorie quali sifoni, rubinetti, guarnizioni, nappe docce, valvole, ecc. dell'impianto idrico-sanitario; riparazione e sostituzione di vetri e parti accessorie degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi e degli altri immobili oltre alla verniciatura delle parti legnose; riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali interruttori, punti presa, valvole, lampade ed apparecchi illuminanti degli spogliatoi; acquisto e sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco per la sostituzione di quelle non funzionanti o usurate; acquisto del materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie;
- manutenzione e cura del manto da gioco in erba sintetica;
- · manutenzione dell'impianto di irrigazione;

- manutenzione delle aree a verde;
- incremento di arredi ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dalla Città metropolitana così come descritti nell'allegato 2;
- incremento di attrezzature sportive quali, a titolo meramente esemplificativo, porte, palloni, panche, tappetini, pedane e fornitura di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione degli interventi programmati;
- acquisto di materiale di consumo di qualsiasi natura;
- stipula di assicurazioni: antincendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici/calamitosi e danni a terzi; RCT, RCO del personale; assicurazione degli atleti;
- dotazione e manutenzione di defibrillatore e conseguente formazione del personale;
- allestimento di un punto di primo soccorso, con periodico ripristino del materiale medicamentoso e dei farmaci di primo soccorso;
- rispetto della normativa sui pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., di quelle di incolumità pubbliche, ordine, buoncostume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S. e delle garanzie di safety e security di cui alla circolare Gabrielli 7 giugno 2017 o di altra norma che dovesse successivamente entrare in vigore.

Il concessionario inoltre si obbliga a:

- presentare ogni anno alla Città Metropolitana di Firenze il rendiconto finanziario ed economico patrimoniale relativo alla gestione dell'impianto, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi societari;
- presentare ogni anno alla Città Metropolitana di Firenze il rendiconto sulle attività svolte nell'esercizio
 precedente, entro il 30 gennaio di ogni anno. Tale rendiconto deve essere redatto indicando tutte le attività
 sviluppate e svolte all'interno dell'impianto sportivo, tenendo conto della coerenza con il presente capitolato;
- presentare ogni anno, prima dell'inizio della stagione sportiva, il calendario dettagliato delle attività (partite di campionato, tornei, manifestazioni, sedute di allenamento o ogni altra attività prevista e programmata).
 Qualsiasi evento sportivo non rientrante nel calendario dovrà essere comunicato entro dieci gg dallo svolgimento;
- effettuare il servizio bar/Club House esclusivamente in concomitanza alle attività di cui al punto precedente (come già indicato all'art. 5 del presente capitolato);
- adottare tariffe in conformità al Piano Tariffario presentato in sede di gara;
- adottare un sistema di tracciabilità dei flussi di cassa;
- acquisire e trasmettere, con oneri a proprio carico, secondo la periodicità previste dalle norme federali, le omologazioni degli impianti e delle strutture sportive, necessarie per il funzionamento dell'impianto;
- non mutare la destinazione d'uso degli impianti e a svolgervi attività sportive compatibili con la relativa destinazione;
- eseguire e realizzare il servizio secondo le modalità e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara;
- garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori in numero adeguato al regolare svolgimento di tutte le attività e prestazioni previste nel presente CSA e nell'offerta presentata in sede di gara;
- garantire, in ogni caso (compreso quello di sciopero) la continuità del servizio pubblico di gestione dell'impianto sportivo, assicurando in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti, compreso il Coordinatore;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti, attraverso la dichiarata disponibilità a farli partecipare a momenti formativi e corsi di aggiornamento;
- dotarsi della strumentazione e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, che dovranno essere a disposizione entro 60 giorni dalla consegna del Servizio;
- adeguare l'organizzazione del servizio alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e tecnico sportiva (del CONI e delle FSN), esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrate a seguito di ispezioni operate dagli enti preposti (NAS, Azienda U.S.L., Federazioni sportive, VV.FF. Ecc.);

• relativamente alla gestione dell'emergenza e dell'antincendio negli impianti sportivi, è altresì tenuto al rispetto delle norme definite nel D.M. 18.03.1996 come modificato dal D.M. 06.06.2005, sulla base del progetto antincendio predisposto dalla Città metropolitana.

Il Concessionario, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal GDPR 2016/679, è individuato quale titolare del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il concessionario individua a sua volta gli operatori utilizzati per l'esecuzione dei servizi quali "responsabili" del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra citata e si adopera affinché questi ultimi rispettino la normativa vigente in materia e le prescrizioni impartite dal titolare.

Art. 7 – Personale addetto al servizio

Personale impiegato

Il Concessionario deve:

- garantire a sua cura e spese tutto il personale impiegato;
- osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro;
- osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche dotando il personale di tutto quanto necessario (dispositivi di protezione individuale, ecc.) per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ecc.).

Il Concessionario è responsabile dell'applicazione di tutte le normative in materia di personale e del possesso di idoneità dello stesso e risponderà di ogni scorrettezza nel comportamento o manomissione dei beni, imputabile agli incaricati dei servizi. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra consentirà l'annullabilità del contratto ovvero la sua risoluzione nelle opportune sedi e con le modalità consentite dall'ordinamento vigente.

Il Concessionario è tenuto a rispettare, per il personale operante, l'applicazione del CCNL di settore per i lavoratori sportivi (2024-2025), nonché i CCNL dei settori relativi alle attività secondarie e strumentali.

Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta della Città metropolitana, prima del servizio e ogni qualvolta sia richiesto nel corso della vigenza del contratto la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Dovranno essere adottati efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale per rendere documentabili le presenze di tutti i lavoratori presenti nei luoghi di esecuzione della prestazione, nonché produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Il Concessionario dovrà definire lo staff di allenatori, direttori sportivi, preparatori atletici o altri professionisti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione. Il titolo professionale, la qualifica e l'esperienza del singolo operatore indicato a prestare servizio presso l'impianto sportivo dovranno essere dimostrati in sede di gara, con autocertificazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attraverso la presentazione di un sintetico curriculum professionale, debitamente controfirmato dal Legale Rappresentante del concorrente di riferimento.

Il personale, al fine di garantire la continuità, non deve essere sostituito per tutta la durata della gestione del servizio. Eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'affidatario per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione preposto dall'Amministrazione al coordinamento ed alla vigilanza del servizio, che avrà cura di verificare in capo al nuovo personale il possesso di titoli e requisiti analoghi o non inferiori a quelli posseduti dal personale uscente. Le sostituzioni sono consentite solo per malattia, infortunio, maternità, ferie e altre casistiche previste dal CCNL. Anche il personale ausiliario potrà essere cambiato soltanto per i casi sopraccitati previa comunicazione.

Anche nei casi di sub concessione tassativamente indicati nel presente capitolato dovrà essere garantita l'applicazione al personale dell'applicazione del CCNL applicabile alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazione.

Il Concessionario, a tal fine, assume il titolo di Datore di Lavoro ed è tenuto alla redazione di ogni documento necessario alla Valutazione dei Rischi, nonché alla comunicazione alla Città metropolitana del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art.2, comma1 lett. F del D.lgs. 81/08, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo);

Il Concessionario solleva la Città metropolitana da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta derivante dai predetti rapporti di lavoro, nonché da eventuali infortuni.

Referente del Concessionario

Il Concessionario sarà tenuto ad indicare alla Città metropolitana, prima della stipula del contratto, il nominativo del referente unico per i rapporti con l'Amministrazione, che avrà i seguenti compiti fondamentali:

- curare i rapporti con l'Ente concedente e con gli utenti;
- curare i rapporti con il dirigente scolastico degli istituti di cui fa parte l'impianto sportivo ottenuto in gestione;
- garantire la gestione e la conduzione delle attività dell'impianto assumendosi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, sanitario ed organizzativo;
- stabilire le modalità di integrazione del servizio sportivo con i servizi presenti nel territorio.

Art. 8 – Lavori e modifiche all'impianto

La manutenzione straordinaria dell'impianto rimane di competenza esclusiva dell'Ente concedente. Qualora si presenti la necessità di un'operazione di manutenzione straordinaria il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni intervento da effettuare.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale della Città metropolitana di Firenze. In caso di autorizzazione a procedere da parte dell'Ente, l'intervento sarà a totale carico del concessionario e non saranno previsti rimborsi.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva della Città metropolitana di Firenze, per i suddetti lavori potrà essere richiesta la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

La Città metropolitana di Firenze si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

Nel corso della durata della Concessione la Città metropolitana potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione dell'impianto. Tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

Art. 9 – Sub concessione e sub appalto

E' fatto divieto di sub concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto sportivo o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

E' facoltà del Concessionario di sub concedere a soggetti terzi l'attività di gestione della Club House e del locale bar nonché le altre attività secondarie e strumentali elencate all'art. 5 previa sottoscrizione di un Capitolato d'oneri che preveda:

- · oggetto della sub concessione;
- durata;

- canone annuo a favore del concessionario;
- obblighi e responsabilità del sub concessionario;
- lista dei beni mobili sub concessi, siano questi di proprietà del Concessionario o di proprietà della Città metropolitana;
- piano di manutenzione;
- divieto di cessione del contratto e delle attività;
- inadempimento e penalità;
- decadenza e revoca;
- recesso;
- · deposito cauzionale;
- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- spese e coperture assicurative;

Il Concessionario prima della sottoscrizione del Capitolato d'oneri dovrà ottenere il nulla osta da parte della Città Metropolitana di Firenze.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Città metropolitana tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui al punto precedente. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente.

Il sub concessionario e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano la Città Metropolitana da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub contratto.

Potranno essere subappaltate a terzi le attività concernenti i servizi di custodia, vigilanza e pulizia.

Art. 10 – Assegnazione in uso di spazi all'interno dell'impianto

Il Concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive.

Al fine di garantire la più ampia fruizione dell'impianto sportivo da parte di coloro che praticano lo sport per il quale l'impianto è omologato, il Concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, deve garantirne l'utilizzo ad altre associazioni sportive del territorio di Firenze, dietro corresponsione di una quota oraria stabilita in sede di gara.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto sportivo da parte del sub affidatario.

Art. 11 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazione

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste, per quanto compatibili, dal Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale. Il Concessionario è comunque responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.

I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, alla Città Metropolitana di Firenze.

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni, concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare alla Città metropolitana di Firenze nel rispetto degli impegni assunti.

CAPO III – CONTROLLI E RESPONSABILITA'

Art. 12 – Controlli e verifica dell'efficienza gestionale

La Città metropolitana di Firenze, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente Capitolato. A tal fine potranno essere eseguiti:

- controlli dei documenti contabili;
- accertamenti sul buono stato di manutenzione degli impianti tecnologici;
- accertamenti sul buono stato di manutenzione degli spazi e dei locali;
- ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti della Città metropolitana incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Il Concessionario e gli assegnatari d'uso hanno comunque la facoltà di chiedere alla Città Metropolitana di Firenze eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. La Città Metropolitana di Firenze, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 13 – Responsabilità per infortuni e danni

Il Concessionario assume nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la piena responsabilità patrimoniale e degli eventuali danni arrecati, anche da terzi utenti, alle strutture ed attrezzature presenti nell'impianto, nel corso delle attività svolte, e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino necessari.

Il Concessionario con la stipula del contratto esonera la Città Metropolitana di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'impianto.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Ente.

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'utilizzo del campo da rugby limitatamente all'orario destinato all'attività scolastica.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza RCT/RCO, in cui la Città Metropolitana di Firenze è considerata "terzi" a tutti gli effetti, esonerandola da ogni responsabilità per i danni, per gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi nell'espletamento del servizio, compresi i pregiudizi derivanti da fenomeni calamitosi, e inoltre da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per tali accadimenti.

La durata della predetta polizza, esente da franchigia, dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Nello specifico, la polizza RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, per ogni anno assicurativo, non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose ed animali

Il Concessionario è obbligato, inoltre, alla stipula di apposita polizza RCO con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona a beneficio della Città Metropolitana di Firenze, con esonero della medesima da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli a danno del personale dipendente del Concessionario e addetto all'esecuzione del servizio. Il Concessionario dovrà stipulare altresì una polizza per la copertura dei danni a cose di terzi a qualsiasi titolo causati e quelli conseguenti a furto, scasso e incendio di attrezzature.

Il Concessionario è obbligato, inoltre, alla stipula di apposita polizza sui beni oggetto del presente bando per: danni agli immobili, a seguito di incendi o eventi calamitosi, danni arrecati a terzi, assistenza in casi di emergenza e furti.

Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 14 – Corrispettivo e canone di concessione

Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto sportivo per tutta la durata del contratto, dietro pagamento del canone concessorio annuo, con assunzione a carico del Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto del Capitolato. Si intende per gestione l'erogazione dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto nonché di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata, compatibilmente all'agibilità dell'impianto e nel rispetto del presente capitolato.

Indicativamente:

- entrate derivanti dalle quote di iscrizione, in conformità al Piano Tariffario presentato in sede di gara;
- altri proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva e delle attività collaterali, secondarie e strumentali, svolte all'interno dell'impianto sportivo;
- proventi derivanti dalla gestione delle sponsorizzazioni e delle pubblicità all'interno dell'impianto sportivo.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nella contabilità separata riferita all'impianto.

L'impianto, poiché manifesta un'adeguata probabilità di raggiungere la piena sostenibilità economico-finanziaria, è annoverabile tra quelli aventi rilevanza economica. La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'impianto si trova alla data del presente bando ed è finalizzato ad ottenere una gestione del servizio senza oneri a carico dell'Ente.

Il Concessionario dovrà versare alla Città Metropolitana di Firenze, in due rate semestrali da corrispondere dietro richiesta dell'Ente, un canone annuo pari a 25.500,00 € oltre ad IVA ai sensi di legge.

Art. 15 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'Ente concedente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice. A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, il Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva, in misura pari al 5% (IVA esclusa) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 (disciplina del sotto soglia).

La garanzia definitiva resta vincolata per l'intera durata contrattuale e dovrà garantire per tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Città Metropolitana di Firenze proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto all'art. 3,commi 7-8-9 della Legge n. 136/2010.

Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/10, si obbliga a comunicare alla Città metropolitana di Firenze gli estremi del suo conto corrente dedicato entro sette giorni dalla accensione, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare per esso.

CAPO V - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

Art. 17 - Recesso e risoluzione

Recesso:

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Risoluzione espressa:

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto non autorizzato ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- quando la società si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.

In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, alla risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, così come per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi

Risoluzione per inadempimento:

La Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) i pagamenti del canone dovuto sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto.

La Città Metropolitana di Firenze comunica al Concessionario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Ente avrà diritto di escutere la cauzione prestata per la garanzia definitiva rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al concessionario con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto della concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede di offerta.

Art. 18 - Penalità

A fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

- Mancata realizzazione delle attività minime previste dalla convenzione da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna mancata realizzazione;
- Mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature
 in genere, secondo le tempistiche programmate: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 per
 ciascun obbligo;
- Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione che limitino il regolare funzionamento dell'impianto o che ne pregiudichino la sicurezza e la pubblica incolumità da un minimo di € 250,00 ad un massimo di e 1.000,00;
- Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario non preventivamente comunicata da un minimo giornaliero di € 250,00 ad un massimo di € 500,00;
- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico da un minimo, per ogni evento, di € 250,00 ad un massimo di € 500,00;
- Applicazione di tariffe superiori a quelle scaturenti dall'offerta economica: 2/3 della maggior tariffa richiesta all'utenza, per ciascun episodio;
- Sostituzione di un operatore senza autorizzazione del Direttore del Contratto e mancato rispetto delle modalità precedentemente riportate, € 200,00 per ogni operatore sostituito;
- Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 600,00 per singola inosservanza;
- Ritardo negli adempimenti previsti a carico del il concessionario all'articolo relativo alla tutela del personale: €
 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante).

Qualora le inosservanze sopraccitate determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate.

Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali, carenze quantitative o qualitative anche quelle riguardanti eventuali prestazioni migliorative proposte in sede di gara, carenze nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto al il concessionario e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.

Le penalità di cui al comma precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'applicazione di tutte le penali prevista nel presente articolo verrà comunicata mediante lettera raccomandata trasmessa anche solo dal Direttore dell'esecuzione e verrà assegnato un congruo termine per adempiere (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni,

facendo salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora le giustificazioni presentate vengano ritenute insoddisfacenti, la Città metropolitana dispone motivatamente l'applicazione della penalità.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato alla Città Metropolitana in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante PEC; decorso inutilmente tale termine la Città Metropolitana si rivarrà sulla cauzione.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 19 – Domicilio legale

Il Concessionario è obbligato ad eleggere domicilio legale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, presso il suddetto domicilio eletto.

Art. 20 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 21- Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui questo Ente entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

- Finalità del Trattamento:
- 1.1 I dati personali forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di ottemperare agli adempimenti previsti per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Patrimonio in materia affidamento dei servizi. I dati personali conferiti sono indispensabili per le suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi a cui la Città Metropolitana è sottoposta (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., L.n.190/2012, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., DPR 131/1986, DPR 642/1972, L.392/1978, L.431/1998, Regolamenti della Città Metropolitana di Firenze).
- 1.2 L'indirizzo mail fornito, potrà essere utilizzato previo consenso, per la realizzazione in forma anonima di indagini finalizzate a verificare il grado di soddisfazione degli utenti promosse direttamente da questo Ente.
- Modalità del Trattamento:

Il trattamento si attua mediante operazioni o complessi di operazioni di raccolta, registrazione e organizzazione del dato; utilizzo, comprese consultazione e comunicazione; conservazione; cancellazione. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ad opera dei soggetti appositamente incaricati. I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentita e non conforme alle finalità sopraindicate. Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Città metropolitana di Firenze. Sono fatte salve le norme sul diritto di accesso. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del

trattamento, gli incaricati del trattamento, nonché gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e dei software gestionali in dotazione all'Ente.

• Conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 è obbligatorio in quanto rappresenta un requisito per la stipula del contratto di compravendita. L'indicazione della mail per la finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo e la relativa omissione non pregiudica il completamento della procedura di affidamento ed esecuzione del servizio.

• Comunicazione e diffusione dei dati:

I dati saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente a quelli strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

• Titolare del Trattamento:

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze – Via Cavour, 1 PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Centralino: +39 055601

• Responsabile del Trattamento:

Il Responsabile del Trattamento dei dati è l'Arch. Alberto Migliori, Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, al quale può rivolgersi per esercitare i suoi diritti con istanza scritta presentata al seguente indirizzo mail: alberto.migliori@cittametropolitana.fi.it

• Conservazione dei dati

Il Titolare conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; Adempiute tali finalità, i dati verranno cancellati oppure potranno essere trasformati in forma anonima.

• Diritti dell'interessato

L'interessato, ha i diritti di cui all'art 15 GDPR (diritto di accesso) ovvero i diritti di:

- I). ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- II) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1,GDPR;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designate nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- III). ottenere : a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- IV). opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali;
- V). il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo per qualunque questione attinente ii suddetto trattamento dei dati.

Ai sensi degli artt. da 16 a 22 GDPR l'interessato potrà esercitare:

VI). il diritto di rettifica (art. 16),

VII). il diritto all'oblio (cancellazione art. 17),

VIII). il diritto di limitazione del Trattamento (art. 18),

IX). il diritto ad ottenere dal Titolare la notifica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (art. 19),

- X). il diritto alla portabilità (art. 20),
- XI). il diritto di opposizione (art. 21),
- XII). il diritto di rifiutare il processo automatizzato (art. 22).

In tal modo Le viene consentito di accedere ai propri dati per: • Verificarne la veridicità; · Modificarli nel caso divengano inesatti; · integrarli anche con dichiarazione integrativa; · Richiederne la cancellazione; · Limitarne il trattamento; · Opporsi al trattamento.

• Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione Dati (DPO) della Città Metropolitana di Firenze – referente dott. Otello Cini, tel.: 0552760756 - e-mail: otello.cini@cittametropolitana.fi.it